

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 135

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93

(Parere ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93)



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

RELAZIONE SUL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE LE RISORSE FINANZIARE DA DESTINARE ALL' ANPA EX ART.2 LEGGE 23 MARZO 2001 N.93

Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione ai diversi interventi in campo ambientale previsti dalla legge n.93/2001, in particolare per quanto concerne le iniziative volte a favorire uno sviluppo integrato del sistema delle Agenzie ambientali.

Le finalità rispondono anche all'esigenza di consentire all'Agenzia Nazionale di svolgere al meglio la propria funzione di indirizzo e coordinamento sul piano tecnico-operativo delle AA.RR.P.A. e delle A.PP. P.A. al fine di garantire la omogeneità di intervento su tutto il territorio nazionale.

Il decreto attua le disposizioni della norma (art.2 legge 93/2001) definendo le modalità della ripartizione ed erogazione dei fondi.

In particolare, viene stabilito che le finalità di cui al decreto vengano perseguite attraverso la identificazione ed attuazione di specifiche linee progettuali stabilite dall'Anpa.

I criteri per la selezione dei progetti sono ispirati ai seguenti principi di riferimento:

- garantire uno standard minimo di operatività, principalmente per quanto attiene alle attività di monitoraggio e controllo ambientale, colmando quel gap, tutt'ora presente, nel contesto nazionale e che principalmente riguarda una netta divaricazione delle capacità operative tra Nord e Sud del paese;
- favorire il perseguimento di tale armonizzazione e di tale capacità di intervento attraverso un'integrazione a rete dei vari componenti del sistema agenziale. In particolare, vengono ipotizzate linee progettuali finalizzate alla realizzazione di reti e di laboratori di riferimento, utile soprattutto per affrontare attività di determinazione analitiche particolarmente onerose che non tutte le agenzie sarebbero in grado di gestire e sostenere.

Al fine di garantire una effettiva collaborazione ed informazione tra le agenzie interessate, le scelte progettuali dovranno essere operate attraverso la fase di valutazione e analisi congiunta in seno al Consiglio delle Agenzie e dovranno essere coerenti con i principi stabiliti dal programma di sviluppo del SINA.

Tutte le fasi di definizione delle linee progettuali e di definizione dei progetti dovranno essere comunicate al Tavolo SINA.

Sul provvedimento in esame è stato acquisito in data 25 luglio 2002 il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni.

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 "recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (ANPA);

VISTO il d.P.R. 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento per l'organizzazione dell'ANPA in strutture operative ed in particolare l'art.8 che disciplina il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e l'art. 9 che stabilisce le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);

VISTO il programma di sviluppo predisposto dall'ANPA ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'art. 38, il quale istituisce l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'art. 2, il quale stabilisce l'entità del finanziamento da assegnare all'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le finalità indicate dall'art 1, comma.1 lett.b) e dall'art.3, comma 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 406, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

VISTO che le risorse finanziarie di cui all'art.2 della citata legge n. 93 pari a €8.654.874,71 per l'esercizio finanziario 2002 verranno trasferite all'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA successivamente all'emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che le finalità di tale finanziamento, individuate all'art.2 della citata legge n.93 del 2001 sono:

- assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
- finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali e provinciali secondo i progetti proposti dall'APAT e sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali, provinciali e nazionali;
- adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
- realizzare il coordinamento informativo ambientale ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio

idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1 della citata legge n.93/2001 demanda all'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA il trasferimento alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, delle quote di risorse loro destinate;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA:

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente provvedimento fissa le modalità di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle funzioni dell'ANPA, sino alla effettiva operatività dell'APAT e in particolare di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali, secondo i seguenti criteri:

- assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio delle attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
- finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei progetti che dovranno essere proposti dall'APAT, ovvero sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA, finalizzati a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità e delle agenzie regionali e nazionali;
- adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
- realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente decreto ministeriale l'APAT, e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, attiverà un programma contenente una serie di progetti caratterizzati da idonei requisiti e specifiche tecniche, funzionali e operativi, secondo i criteri indicati negli articoli successivi, riferiti ai seguenti aspetti:

- linee progettuali;
- modalità di definizione del programma;
- finanziamenti e modalità di erogazione.

Art.2 (Linee progettuali)

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art.4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998, si avvale principalmente dal supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A., operanti nella struttura a rete costituita dai progetti Centri Tematici Nazionali (CTN), che coprono una quota parte degli obiettivi di cui all'art.1 del presente decreto.

Il piano di programmazione dei CTN per il triennio di attività 2002/2004 costituisce la prima linea progettuale stabilita con il presente decreto.

2. Per il conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'art.1 del presente decreto l'APAT e sino alla sua effettiva operatività l'ANPA si avvale principalmente dal supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A operanti preferibilmente a rete secondo le seguenti linee progettuali:
 - a) - piano di sviluppo degli strumenti organizzativi di pianificazione e di gestione delle attività di controllo relativa alle principali matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, agenti fisici conservazione della natura);
 - piano di acquisizione e aggiornamento degli strumenti informativi e di georeferenziazione per la pianificazione e il reporting in tema di monitoraggio e controllo (accesso ai catasti, cartografia tematica, sistemi GIS);
 - piano di aggiornamento professionale delle risorse umane destinate, al monitoraggio e controllo alla luce delle innovazioni legislative (L.152, CEM, Direttiva quadro aria, OGM, ecc.) e tecnico-scientifiche (telerilevamento, biondicazione);
 - piano di interconfronti per la misura dei principali parametri chimico-fisici;
 - piano per l'accreditamento dei laboratori ai sensi della EN 17025 e successive modifiche;
 - b) - progetto per l'organizzazione della sezione regionale del catasto rifiuti;
 - progetto per la messa a punto di appropriata metodologia di reporting ambientale a livello regionale;
 - c) - progetto per l'attivazione e la gestione operativa della rete preliminare di monitoraggio delle acque sotterranee secondo le linee guida del progetto interregionale PRISMAS;
 - progetto per la realizzazione della rete di laboratori di riferimento per il coordinamento della rete nazionale di monitoraggio e di fondo delle deposizioni atmosferiche;
 - progetto per l'adeguamento delle reti di monitoraggio di acqua e aria, comprendente il censimento delle esistenti e le valutazioni degli interventi di integrazione e aggiornamento;
 - progetto per l'adeguamento delle strutture dei laboratori per la caratterizzazione dei rifiuti;
 - progetto per lo sviluppo di strumenti operativi integrati per il controllo degli inquinamenti PM 10 PM2,5;
 - progetto per la istituzione di una rete di laboratori di riferimento nell'ambito del sistema delle agenzie.

Articolo 3

(Specifiche tecniche ed economiche e criteri di valutazione)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA predispose ed invia alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. le specifiche tecniche ed economiche per la presentazione delle proposte progettuali elaborate alla luce delle linee stabilite al precedente art.2, da parte delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. e stabilisce i criteri di valutazione, che devono, comunque, perseguire i seguenti obiettivi:
 - favorire l'allineamento di tutti i componenti del Sistema delle agenzie a uno standard operativo minimo per quanto concerne le attività di monitoraggio, controllo e gestione delle informazioni, anche al fine di colmare il significativo svantaggio del sud rispetto al

nord del Paese;

- favorire lo sviluppo di modalità operative secondo una logica di rete integrata ed in tal senso promuovere la presentazione di proposte progettuali da parte del sistema delle agenzie.
2. Nei successivi 45 giorni, le AA.RR.P.A. e le AA.PP.P.A. devono presentare proprie proposte progettuali elaborate alla luce delle linee stabilite al precedente art.3, all'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA, la quale, per la loro valutazione, istituisce un'apposita Commissione così come meglio individuata al seguente art. 4.
 3. Il termine di cui al comma 2 è perentorio ai fini della valida presentazione delle proposte progettuali.

Articolo 4 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione è composta da 5 membri di cui tre scelti tra il personale dell'APAT e sino alla sua operatività dell'ANPA e due (di cui uno con funzioni di Presidente), designati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
2. Il Presidente, nell'espletamento dell'attività della Commissione, può nominare un Segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
4. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 5 (Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. I progetti valutati favorevolmente nell'ambito delle finalità del presente decreto, sono finanziati per la durata non superiore al biennio, ad eccezione del progetto CTN, che ha durata triennale.
2. I progetti di cui al comma 1, devono prevedere altresì costi relativi alle diverse fasi di realizzazione del progetto, così come meglio indicati nelle relative specifiche tecniche ed economiche.
3. Delle summenzionate risorse finanziarie, una quota pari ad €.10.050.000,00 viene destinata alla realizzazione del progetto CTN, così come individuato all'art.2 comma 1 ed una quota pari a €.10.018.572,17 alle altre linee progettuali di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto, nella seguente misura:
 - 40% alle linee progettuali di cui alla lettera a)
 - 20% alle linee progettuali di cui alla lettera b)
 - 40% alle linee progettuali di cui alla lettera c)
4. Nell'assegnazione dei finanziamenti le percentuali di cui al comma 3) possono subire un'oscillazione non superiore al 5%. Tale valutazione è rimessa al giudizio insindacabile

della Commissione di cui all'art.4, che può anche decidere di concedere finanziamenti parziali dei progetti valutati favorevolmente.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione dei progetti CTN, sono riservate, per l'80% al finanziamento di progetti presentati dalle AA.RR.P.A. e dalle AA.PP.P.A., secondo le modalità individuate nell'art.3, mentre il residuo 20% è destinato al finanziamento di progetti gestiti direttamente dall'APAT e sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA. secondo specifiche e criteri stabiliti dal Direttore Generale dell'APAT e sino alla sua effettiva operatività dal Direttore dell'ANPA.

Articolo 6

(Modalità di erogazione e trasferimento dei finanziamenti)

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art.5, stipula convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.
2. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più Agenzie, una di esse assume il ruolo di coordinatore del progetto medesimo ed è con essa che viene stipulata la convenzione che, tra l'altro, fissa la composizione delle compagini delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A titolari del progetto e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.
3. Il trasferimento dei finanziamenti avviene esclusivamente a seguito del conseguimento degli obiettivi fissati, anche intermedi, con esclusione di eventuali anticipazioni sui progetti.
4. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, istituisce una apposita Commissione interna, diversa da quella di cui all'art.4 del presente decreto, che valuta i risultati conseguiti ai fini della erogazione del finanziamento del progetto.
5. I corrispettivi erogati ai membri della Commissione di cui all'art.4 comma 3 graveranno sui finanziamenti previsti delle linee progettuali di cui all'art.2 comma 2.
6. I finanziamenti di cui sopra, erogati a fondo perduto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera "A" del D.P.R. 633/72".

ART.7

(Entrata in vigore)

Il presente decreto legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1498 del 25 luglio 2002

CONFERENZA STATO - REGIONI
Seduta del 25 luglio 2002

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici- APAT dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale", che all'art. 2, comma 1, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita questa Conferenza vengano assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici- APAT, le risorse per assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente, per finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, per adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali e per realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale;

VISTO lo schema di decreto recante individuazione delle modalità di erogazione all'APAT dei fondi di cui al citato art. 2 della legge n. 93 del 2001, nel testo trasmesso a questa Conferenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota prot. n.GAB/2002/5371/ A03 del 17 maggio 2002;

CONSIDERATO che, a livello tecnico, le Regioni hanno sottolineato come siano strettamente connessi alle prerogative regionali il sistema dei controlli ambientali e gli aspetti finanziari, proponendo modifiche al testo dello schema di decreto in questione, in parte accolte dal Rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno condizionato il loro positivo avviso all'accoglimento delle proposte emendative formalizzate in un documento consegnato in corso di seduta, allegato (sub A), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il Rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha accolto le proposte di modifica al testo dello schema di decreto in esame, come formalizzate nel documento consegnato in seduta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, trasmesso a questa Conferenza con nota prot. n. GAB/2002/5371/A03 del 17 maggio 2002, con le modifiche al testo formalizzate dalle Regioni e dalle Province autonome nell'allegato documento sub A di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpio

Riccardo Carpio



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

ALL. A
NR. 578 P.2
25.7.02



ASSESSORATO AMBIENTE - AGRICOLTURA E QUALITÀ - CACCIA E PESCA - ENERGIA -
RISORSE IDRICHE - PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PARCHI



UFFICIO DEL
REGIONE PIEMONTE

Torino, il 23 LUG. 2002

Prot. n° 13535/AQA

Agli Assessori all'Ambiente
Delle Regioni e Province Autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
recante individuazione delle modalità di erogazione all'APAT dei fondi di cui
all'art. 2 della legge 23 marzo 2001 n. 83.

A seguito delle osservazioni formulate nella riunione tecnica presso la Conferenza
Stato Regioni del 13 giugno u.s. per l'esame dello schema in oggetto, si trasmettono gli
ulteriori emendamenti formulati dal Ministero dell'Ambiente in un incontro svoltosi in data
addebito presso il Gabinetto del Ministro, ai fini dell'espressione del parere favorevole da
parte della Conferenza del 25 luglio p.v. .

In assenza di eventuali osservazioni si fa presente che a giudizio del sottoscritto il
testo così emendato può riscuotere il parere favorevole della Conferenza.

Cordiali saluti.

L'Assessore Regionale
All'Ambiente, Agricoltura e qualità
Ugo CAVALLERA

e della tutela del territorio

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 "recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (ANPA);

VISTO il d.P.R. 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento per l'organizzazione dell'ANPA in strutture operative ed in particolare l'art. 8 che disciplina il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e l'art. 9 che stabilisce le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);

VISTO il programma di sviluppo predisposto dall'ANPA ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'art. 38, il quale istituisce l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'art. 2, il quale stabilisce l'entità del finanziamento da assegnare all'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 1 lett. b) e dall'art. 3, comma 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 93 pari a lire 22.100 milioni per l'anno 2001, sono state già trasferite all'ANPA e pari ad € 8.654.874,71, per l'esercizio finanziario 2002, verranno trasferite all'APAT e, sino alla sua effettiva operatività all'ANPA, per l'attuazione del presente decreto;

CONSIDERATO che le finalità di tale finanziamento, individuate all'art. 2 della citata legge n. 93 del 2001 sono:

- ❖ assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
- ❖ finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali e provinciali secondo i progetti proposti dall'APAT e sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali, provinciali e nazionali;
- ❖ adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;



- realizzare il coordinamento informativo ambientale ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1 della citata legge n.93/2001 demanda all'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA il trasferimento alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, delle quote di risorse loro destinate;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

decreta:

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente provvedimento fissa le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle funzioni dell'ANPA, sino alla effettiva operatività dell'APAT e in particolare di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali, secondo i seguenti criteri:

- assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio delle attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
- finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei progetti che dovranno essere proposti dall'APAT, ovvero sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA, finalizzati a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità e delle agenzie regionali e nazionali;
- adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
- realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente decreto ministeriale l'APAT, e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, attiverà un programma coerente con le indicazioni del programma di sviluppo del SINA, contenente una serie di progetti caratterizzati da idonei requisiti e specifiche tecniche, funzionali e operativi, secondo i criteri indicati negli articoli successivi, riferiti ai seguenti aspetti:

- linee progettuali;
- modalità di definizione del programma;
- finanziamenti e modalità di erogazione.



3. Il programma di cui al comma 2 sarà comunicato al Tavolo di coordinamento Stato Regioni per il Sistema Nazionale di osservazione e informazione ambientale.

Art. 2 (Linee progettuali)

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art.4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998, si avvale principalmente del supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A., operanti nella struttura a rete costituita dai progetti Centri Tematici Nazionali (CTN), che coprono una parte degli obiettivi di cui all'art.1 del presente decreto. Il piano di programmazione dei CTN va definito per l'anno 2002 in relazione agli stanziamenti assegnati ed i relativi progetti andranno conclusi nel triennio 2002-2004.
2. Per il conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'art.1 del presente decreto l'APAT e sino alla sua effettiva operatività l'ANPA, si avvale principalmente del supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. operanti preferibilmente a rete secondo le linee progettuali coerenti con i criteri di cui al programma SINA e con i criteri di cui al comma 1, art.1 con particolare riguardo a:
 - ❖ sviluppo e sperimentazione degli strumenti organizzativi e di gestione delle attività di controllo relative alle principali matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, agenti fisici, conservazione della natura);
 - ❖ Realizzazione del sistema a rete per il monitoraggio delle componenti ambientali, che comprende l'adeguamento delle metodiche e l'implementazione dei sistemi di qualità;
 - ❖ Istituzione di una rete di laboratori di riferimento nell'ambito del sistema delle Agenzie.

Articolo 3 (Specifiche tecniche ed economiche e criteri di valutazione)

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA predispose le specifiche tecniche ed economiche nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte progettuali elaborate alla luce delle linee stabilite al precedente art.2, da parte delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. e stabilisce i criteri di valutazione, che devono, comunque, perseguire i seguenti obiettivi:
 - favorire l'allineamento di tutti i componenti del Sistema delle agenzie a uno standard operativo minimo per quanto concerne le attività di monitoraggio, controllo e gestione delle informazioni, anche al fine di colmare il significativo svantaggio del sud rispetto al nord del Paese;
 - favorire lo sviluppo di modalità operative secondo una logica di rete integrata ed in



tal senso promuovere la presentazione di proposte progettuali da parte del sistema delle agenzie.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le specifiche tecniche ed economiche e i criteri di valutazione sono trasmessi a AA. RR. P. A. e AA. PP. P. A. e al Tavolo di Coordinamento Stato Regioni per il Sistema Nazionale di Osservazione ed Informazione Ambientale.

2. Nei successivi 30 giorni, l'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA, presenta in seno al Consiglio Nazionale delle Agenzie, le specifiche, le modalità e i termini di presentazione delle proposte e i criteri di valutazione di cui al precedente comma 1, ricevendo indicazioni circa soggetti AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A., singoli o associati, proponenti progetti, che comunque garantiscono la coerenza di valutazione di cui al precedente comma). Tali indicazioni sono comunicate alla Commissione così come meglio individuata al seguente art. 4.

~~3. Il termine di cui al comma 2 è perentorio ai fini della valida presentazione delle proposte progettuali.~~

Articolo 4

(Commissione di valutazione e monitoraggio)

1. Per la selezione delle proposte progettuali presentate dalle AA.RR.P.A. e AA.PP.A. secondo quanto stabilito dal precedente art.3 è istituita presso l'APAT e sino alla sua effettiva operatività presso l'ANPA, la Commissione di valutazione e monitoraggio.

2. La Commissione è composta da 5 membri di cui tre scelti tra il personale dell'APAT e sino alla sua operatività dell'ANPA e due (di cui uno con funzioni di Presidente), designati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. Il Presidente, nell'espletamento dell'attività della Commissione, può nominare un Segretario senza diritto di voto.

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

5. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

6. La Commissione di cui al presente articolo presta la propria attività a titolo gratuito.



Articolo 5
(Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. I progetti valutati favorevolmente e finanziati nell'ambito delle risorse del presente decreto, devono realizzarsi entro il biennio successivo dalla loro approvazione, ad eccezione del progetto CTN che ha durata triennale.

2. I progetti di cui al comma 1, devono prevedere altresì costi relativi alle diverse fasi di realizzazione del progetto, così come meglio indicati nelle relative specifiche tecniche ed economiche.

3. Delle summenzionate risorse finanziarie, una quota pari ad €.10.050.000,00 viene destinata alla realizzazione del progetto CTN, così come individuato all'art.2 comma 1 ed una quota pari a €.10.018.572,17 alle altre linee progettuali di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto, nella seguente misura.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione dei progetti CTN, sono riservate, per l'80% al finanziamento di progetti presentati dalle AA.RR.P.A. e dalle AA.PP.P.A., secondo le modalità individuate nell'art.3, mentre il residuo 20% è destinato al finanziamento di progetti gestiti direttamente dall'APAT e sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA secondo specifiche e criteri stabiliti dal Direttore Generale dell'APAT e sino alla sua effettiva operatività dal Direttore dell'ANPA.

Articolo 6
(Modalità di erogazione e trasferimento dei finanziamenti)

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art.5, stipula convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.

2. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più Agenzie, una di esse assume il ruolo di coordinatore del progetto medesimo ed è con essa che viene stipulata la convenzione che, tra l'altro, fissa la composizione delle compagini delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. titolari del progetto e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.

3. Il trasferimento dei finanziamenti avviene secondo le procedure tecnico amministrative stabilite dal vigente regolamento dell'APAT e sino alla sua effettiva operatività dell'ANPA.

4. I finanziamenti di cui sopra, erogati a fondo perduto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera "A" del D.P.R. 633/72",



Articolo 5
(Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. I progetti valutati favorevolmente e finanziati nell'ambito delle risorse del presente decreto, devono realizzarsi entro il biennio successivo dalla loro approvazione, ad eccezione del progetto CTN che ha durata triennale.
2. I progetti di cui al comma 1, devono prevedere altresì costi relativi alle diverse fasi di realizzazione del progetto, così come meglio indicati nelle relative specifiche tecniche ed economiche.
3. Delle summenzionate risorse finanziarie, una quota pari ad €.10.050.000,00 viene destinata alla realizzazione del progetto CTN, così come individuato all'art.2 comma 1 ed una quota pari a €.10.018.572,17 alle altre linee progettuali di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto, nella seguente misura.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione dei progetti CTN, sono riservate, per l'80% al finanziamento di progetti presentati dalle AA.RR.P.A. e dalle AA.PP.P.A., secondo le modalità individuate nell'art.3, mentre il residuo 20% è destinato al finanziamento di progetti gestiti direttamente dall'APAT e sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA secondo specifiche e criteri stabiliti dal Direttore Generale dell'APAT e sino alla sua effettiva operatività dal Direttore dell'ANPA.

Articolo 6
(Modalità di erogazione e trasferimento dei finanziamenti)

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art.5, stipula convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.
2. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più Agenzie, una di esse assume il ruolo di coordinatore del progetto medesimo ed è con essa che viene stipulata la convenzione che, tra l'altro, fissa la composizione delle compagini delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. titolari del progetto e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.
3. Il trasferimento dei finanziamenti avviene secondo le procedure tecnico amministrative stabilite dal vigente regolamento dell'APAT e sino alla sua effettiva operatività dell'ANPA.
4. I finanziamenti di cui sopra, erogati a fondo perduto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera "A" del D.P.R. 633/72".



Art. 7
(Entrata in vigore)

Il presente decreto legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro